SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 novembre 1994, n. **627.**

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «del Parlamento o».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 655 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia dell'ordinanza.

Art. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, l'autorità giudiziaria richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

Art. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3 e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità giudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera competente gli elementi su cui si fonda il provvedimento.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0669

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1994.

Sospensione dalla carica di un deputato regionale dell'assemblea siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4 e 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Catania in data 2 novembre 1994 nei confronti del deputato dell'assemblea regionale siciliana sig. Antonio Carullo, per il reato di cui all'art. 319 del codice penale;

Vista la comunicazione del commissario dello Stato per la regione Siciliana n. 80/RIS 2A2 del 3 novembre 1994;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Antonio Carullo e sospeso dalla carica di deputato regionale dell'assemblea siciliana a decorrere dal 2 novembre 1994.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 4 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7201

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1994.

Nomina del commissario delegato al coordinamento nel territorio del comune di Alba ed in quello dei comuni limitrofi. (Ordinanza n. 2391/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata la gravissima situazione di emergenza in atto in alcune regioni d'Italia a causa degli eventi alluvionali tutt'ora in corso, che hanno provocato numerose vittime fra la popolazione ed ingenti danni;

Considerato, altresì, che nel comune di Alba (Cuneo) e nel territorio dei comuni limitrofi gli eventi alluvionali hanno determinato impedimenti nei collegamenti provocando l'isolamento del predetto territorio dal resto della provincia, con grave pericolo per la incolumità delle popolazioni residenti;

Ritenuta la necessità di costituire un centro operativo misto da affidare alla direzione di un commissario delegato ai sensi dell'art. 5 dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di operare, nell'ambito dell'indicato territorio ed in raccordo con le autorità competenti il coordinamento di ogni intervento necessario ed urgente diretto al soccorso ed all'assistenza delle popolazioni interessate, ovvero finalizzato ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, e di mantenere il collegamento costante con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile;

Ritenuto, altresì, necessario delegare al predetto commissario, per l'espletamento dell'incarico, i poteri straordinari e derogatori attribuiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per il Coordinamento della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto Gianvalerio Lombardi è nominato commissario delegato al coordinamento — nel territorio del comune di Alba (Cuneo) ed in quello dei comuni ad esso limitrofi, per il tempo strettamente necessario all'attivazione dei servizi di primaria necessità — degli interventi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite, nonché di ogni altro intervento diretto alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità finalizzato ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Al predetto commissario è altresì affidato l'incarico di mantenere il collegamento costante con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento protezione civile.

2. Il commissario delegato provvede all'espletamento dell'incarico con la collaborazione dei sindaci dei comuni interessati ed in raccordo con il prefetto di Cuneo e con le altre autorità competenti, adottando, ove necessario, provvedimenti in deroga alla normativa vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2.

1. Il commissario delegato è coadiuvato nello svolgimento dell'incarico da un apposito centro operativo misto, da costituirsi in Alba (Cuneo), presso il quale può essere chiamato ad operare personale appartenente agli enti territoriali ed alle amministrazioni centrali e periferiche civili e militari dello Stato.

2. Al commissario delegato ed al personale di cui al comma 1 si applicano le norme sul lavoro straordinario disposte per le zone colpite dall'emergenza.

Art. 3.

1. Gli oneri conseguenti all'attuazione della presente ordinanza sono posti a carico delle disponibilità che saranno assegnate alla prefettura di Cuneo per far fronte agli eventi alluvionali in atto.

2. A conclusione dell'incarico il commissario delegato presenterà al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione sugli interventi svolti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A7236

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 novembre 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 novembre-14 dicembre 1994, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 10,55 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,05 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1994, è pari all'11,05 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1994, è pari all'11,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7203

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 novembre 1994.

Differimento della data di inizio del funzionamento della sezione di Mezzolombardo, sezione distaccata della pretura circondariale di Trento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente: «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativo al distretto di corte di appello di Trento concernente «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate»;

Vista la sentenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 30 aprile 1991, n. 193, che ha annullato il suindicato decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 nella parte relativa alla cancellazione della sezione distaccata di Mezzolombardo dalla tabella *B* ed al suo inserimento nella tabella *C* nella legge n. 30/1989;

Vista la decisione del Consiglio di Stato del 21 giugno 1994, n. 661;

Visto il P.D.G. 26 settembre 1994 con il quale è stata determinata la pianta organica del personale amministrativo di Mezzolombardo, sezione distaccata della pretura circondariale di Trento (tabella *B* legge n. 30/1989);

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1994 con il quale la data di inizio del funzionamento di Mezzolombardo, sezione distaccata della pretura circondariale di Trento, è stata fissata per il 14 novembre 1994;

Vista la nota del 15 ottobre 1994, prot. n. 2178/94 IV.1.3 gf del presidente della corte di appello di Trento, con la quale è stata rappresentata la necessità di rinviare la data di inizio del funzionamento del suindicato ufficio;

Decreta:

La data di inizio del funzionamento di Mezzolombardo, sezione distaccata della pretura circondariale di Trento, già stabilita con decreto ministeriale 8 ottobre 1994 per il 14 novembre 1994, è differita al 13 febbraio 1995.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro: BIONDI

94A7221

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 novembre 1994.

Determinazione delle tariffe e delle condizioni di polizza per le assicurazioni contro la grandine, la brina ed il gelo, da applicarsi per i prodotti agricoli «agrumi» e «carciofi» per la campagna 1993-1994.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1993 e 19 marzo 1993, con i quali il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1993;

Visti i verbali degli accordi Saturno - As.Na.Co.Di. e C.I.R.A.S. - As.Na.Co.Di. sottoscritti, rispettivamente, il 18 giugno 1993 e il 27 luglio 1993, nonché il successivo accordo del 17 gennaio 1994, sottoscritto congiuntamente

da C.I.R.A.S., Saturno e As.Na.Co.Di., concernente tariffe di premio e condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per la campagna 1993-1994 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti «agrumi» e «carciofi»;

Vista la nota n. 431700 del 30 maggio 1994, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato che non sussistono elementi ostativi ai fini dell'approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe relative ai prodotti sopra indicati da applicarsi per la campagna 1993-1994;

Vista l'appendice ai verbali di accordo sottoscritta in data 2 settembre 1994 da As.Na.Co.Di., C.I.R.A.S. e Saturno, con la quale è stata confermata la piena validità degli accordi sopracitati ed è stato altresì concordato tra le parti di allegare all'accordo:

le tariffe di premio per prodotto e comune, riferite ai soli comuni ammessi all'assicurazione agevolata;

le tabelle esemplificative del caricamento diviso nelle tre componenti per singola altezza di tasso;

le tabelle riportanti, sempre per altezza di tasso, l'incidenza sul premio puro e sul premio complessivo del supplemento di tariffa della garanzia «MD»;

Ritenuto che l'appendice all'accordo non modifica le tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza in ordine alle quali l'ISVAP ha espresso parere favorevole con la citata nota n. 431700 del 30 maggio 1994;

Ritenuto, pertanto, che le ripetute tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per la campagna 1993-1994, possono essere accolte;

Decreta:

Sono approvate, secondo i testi depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per la campagna 1993-1994 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta Associazione per l'assicurazione dei prodotti «agrumi» e «carciofi», contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, 8 novembre 1994

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A7224

DECRETO 9 novembre 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Mandelli Cincinnati Milacron Aerospace alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 5 ottobre 1994 con cui il tribunale di Piacenza ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Mandelli Cincinnati Milacron Aerospace con sede in Piacenza, via Caorsana, 35, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Mandelli industriale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Mandelli industriale, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commisario l'avvocato Vincenzo Nicastro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Mandelli Cincinnati Milacron Aerospace quale società collegata con la S.p.a. Mandelli industriale e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1

La S.r.l. Mandelli Cincinnati Milacron Aerospace con sede in Piacenza, via Caorsana, collegata alla S.p.a. Mandelli industriale è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'avv. Vincenzo Nicastro, nato a Roma il 22 febbraio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A7223

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 marzo 1991 recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la concessione di premi per l'estirpazione di meleti.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 20 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, modificato dal regolamento (CE) n. 1890/94 del Consiglio del 27 luglio 1994;

Visto il regolamento (CEE) n. 2604/90 della Commissione, del 7 settembre 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento CEE n. 1200/90, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, modificato dal regolamento (CE) n. 2264/94 della Commissione del 20 settembre 1994;

Considerata la necessità di integrare le disposizioni attuative interne contenute nel decreto 20 marzo 1991 a seguito delle intervenute modifiche della regolamentazione comunitaria;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto 20 marzo 1991 dopo le parole «regolamenti CEE n. 1200/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e n. 2604/90 della Commissione del 7 settembre 1990» aggiungere le altre: «e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2.

1. All'art. 2 del decreto 20 marzo 1991, le parole «1° dicembre 1992» sono sostituite con le altre: «1° dicembre di ciascun anno per il quale sia prevista da parte della regolamentazione comunitaria la concessione dei premi» ed è aggiunto il seguente comma: «In conformità al punto 2 all'art. 1 del regolamento (CE) n. 1890/94 del Consiglio, che modifica l'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, la domanda di estirpazione deve indicare se è riferita ad estirpazione parziale o totale del meleto».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 239

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 1035/72 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972.

— Il regolamento CEE n. 1200/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 119 dell'11 maggio 1990.

— Il regolamento CEE n. 2604/90 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 245 dell'8 settembre 1990.

— Il regolamento CE n. 1890/94 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CE n. L 197 del 30 luglio 1994.

— Il regolamento CE n. 2264/94 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CE n. L 246 del 21 settembre 1994.

94A7177

DECRETO 10 novembre 1994.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1994.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994 con il quale, a seguito della specifica richiesta dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Piemonte, sono state autorizzate le operazioni di arricchimento per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia di taluni V.Q.P.R.D., limitatamente ad un grado alcool;

Considerato che l'assessorato della regione Piemonte, a causa del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche ha certificato, sulla base di rilievi in campo, la necessità di elevare a due gradi alcool l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per i seguenti V.Q.P.R.D.: Barolo, Barbaresco, Nebiolo d'Alba, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Dolcetto di Dogliani, Diano, Roero;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1994-95 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte e destinati alla produzione di V.Q.P.R.D. citati in premessa.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 10 novembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A7222

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 novembre 1994.

Adozione del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari. (Deliberazione n. 8625).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare, l'art. 23, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994 con la quale sono state definite, tra l'altro, le caratteristiche di un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30;

Considerata l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle borse valori, modalità apposite di negoziazione telematica per i contratti uniformi a termine di cui all'art. 23, comma 1 della citata legge 2 gennaio 1991;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari. Il regolamento è costituito di 33 articoli ed entrerà in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con successivo provvedimento la Consob stabilirà la data di avvio delle negoziazioni.

Il regolamento sarà inviato al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 2 novembre 1994

Il presidente: BERLANDA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO DELLE BORSE VALORI ITALIANE PER LA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE SU STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI A VALORI MOBILIARI O AD INDICI SU TALI VALORI MOBILIARI.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art.1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell' art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. Il presente regolamento stabilisce:

a) le caratteristiche e le modalità di funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari e ad indici su tali valori mobiliari;

b) le modalità di rilevazione e di distribuzione, per il tramite del sistema di cui alla lettera *a)*, delle informazioni relative alle negoziazioni su contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari e ad indici su tali valori mobiliari;

c) le modalità di archiviazione accentrata dei dati relativi alle negoziazioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «legge n. 1/1991» indica la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) «consiglio di borsa» o «consiglio» indica il Consiglio di Borsa di cui all'art. 24, della legge n. 1/1991;

c) «Consob» indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

d) «cassa» indica la Cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della legge 1/1991;

e) «operatori autorizzati» o «operatori» indica gli agenti di cambio, le società d'intermediazione mobiliare autorizzate all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge n. 1/1991, ad eccezione di quelle non autorizzate alla negoziazione di valori mobiliari, diversi dai titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, e le banche autorizzate ai sensi della citata legge n. 1/1991, aderenti, direttamente o indirettamente, alla Cassa;

f) «sistema telematico per la negoziazione dei future e delle option» o «sistema telematico» indica il sistema di negoziazione, avente ad oggetto contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari e ad indici su tali valori mobiliari;

g) «contratto future» o «future» indica un contratto uniforme a termine su strumenti finanziari di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 1/1991, con il quale le parti si impegnano, alla scadenza, a scambiarsi un certo quantitativo di valori mobiliari ad un prezzo stabilito ovvero, nel caso di future su indici, a liquidarsi una somma determinata come prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell'indice e la differenza tra il valore dell'indice stabilito alla stipula del contratto ed il valore assunto dall'indice il giorno di scadenza;

h) «contratto option» o «option» indica un contratto uniforme a termine su strumenti finanziari di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 1/1991, con il quale una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo (premio), acquista la facoltà di ritirare (call option) o di consegnare (put option), entro la data di scadenza, un certo quantitativo di valori mobiliari ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio), ovvero, nel caso di option su indici, di incassare una somma determinata come prodotto tra il valore assegnato convenzionalmente a ciascun punto dell'indice e la differenza tra il valore dell'indice stabilito alla stipula del contratto ed il valore assunto dall'indice il giorno in cui la facoltà è esercitata;

i) «serie di future» indica i contratti future aventi per oggetto il medesimo valore mobiliare o indice su valori mobiliari e la medesima scadenza;

l) «serie di option» indica i contratti option aventi per oggetto il medesimo valore mobiliare o indice su valori mobiliari che attribuiscono la medesima facoltà e che hanno il medesimo prezzo di esercizio e la medesima scadenza;

m) «book di negoziazione» o «book» indica il prospetto video sul quale sono esposte, in forma anonima, le proposte in acquisto e in vendita di contratti future e option con l'indicazione dei relativi prezzi e quantità;

n) «operatori market maker» o «market maker» indica gli operatori autorizzati iscritti nell'elenco di cui all'art. 10;

o) «aderenti generali», «aderenti individuali» e «aderenti indiretti» indica i soggetti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 delle «disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia» emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

Capo II

DESCRIZIONE E FUNZIONI DEL SISTEMA

Art. 3.

Descrizione del sistema telematico per la negoziazione dei contratti future e option

1. Il sistema telematico è costituito da una rete di elaboratori e terminali installati presso gli operatori autorizzati e garantisce eguale capacità di accesso e di utilizzo per tutti gli operatori e la immediata acquisizione e diffusione delle informazioni necessarie alla operatività del mercato.

2. Il sistema telematico è predisposto a cura del Consiglio di Borsa, secondo i requisiti generali e i criteri di funzionamento del sistema stesso stabiliti dalla Consob.

3. La Consob può altresì indicare, con particolare riguardo al dimensionamento delle capacità operative del sistema, alla sicurezza ed alla protezione dei dati immessi nel sistema stesso, nonché alle modalità di accesso al sistema da parte degli operatori, gli adeguamenti che dovessero rendersi necessari anche ai fini dell'attuazione dell'art. 20, comma 8, della legge n. 1/1991 e del suo utilizzo per il funzionamento degli altri mercati di cui al titolo II della stessa legge.

4. Il Consiglio può affidare a terzi, mediante atti di concessione approvati dalla Consob e sotto il proprio controllo, la realizzazione tecnica e la gestione del sistema telematico.

5. Il Consiglio fornisce alla Consob, su richiesta di quest'ultima, una relazione sugli sviluppi della realizzazione del sistema e sull'andamento della gestione.

Art. 4.

Funzioni del sistema telematico

1. Il sistema telematico, in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle prescrizioni tecniche contenute nei documenti recanti le specifiche funzionali del sistema stesso, consente lo svolgimento delle funzioni pubbliche occorrenti per la negoziazione di contratti future e option e, tra queste, in particolare:

a) diffusione, in forma anonima, tra gli operatori di proposte negoziali, conclusione automatica dei contratti e informazione sui contratti conclusi;

b) diffusione al pubblico, anche attraverso collegamenti con reti informative private, di informazioni sull'andamento delle negoziazioni e di altre informazioni ad esso relative;

c) informazione alla Consob, al Consiglio ed alla Cassa sulle proposte immesse nel sistema dagli operatori e sui contratti conclusi;

d) rilevazione dei dati per la redazione e la pubblicazione dei listini ufficiali;

e) inoltro, in via automatica, dei dati relativi ai contratti conclusi alla Cassa;

f) inoltro, in via automatica, agli aderenti generali ed agli aderenti individuali dei tabulati elaborati dalla Cassa contenenti le informazioni previste dal regolamento della Cassa stessa.

2. La Consob, con propri provvedimenti, può estendere ad altri mercati regolamentati, ovvero a particolari categorie di operazioni, lo svolgimento di una o più delle funzioni previste al comma 1.

Art. 5.

Utilizzo del sistema telematico

1. Il Consiglio, in conformità alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni particolari emanate dalla Consob, definisce le modalità operative di utilizzo del sistema.

2. Il Consiglio provvede altresì alla pubblicazione ed all'aggiornamento dei manuali d'uso, dandone comunicazione alla Consob, nonché all'addestramento ed all'abilitazione degli addetti ai terminali.

3. Nel caso di realizzazione e gestione del sistema mediante atti di concessione, le predette funzioni sono delegate all'ente concessionario.

Art. 6.

Controlli della Consob

1. La Consob può disporre in ogni momento controlli in ordine alla realizzazione ed al funzionamento del sistema telematico presso gli enti incaricati della realizzazione e della gestione del sistema stesso.

Art. 7.

Ammissione dei contratti

1. La Consob con propri provvedimenti determina i tipi di contratti future e option ammessi alle negoziazioni fissando le relative scadenze, l'ammontare minimo dei margini iniziali e la data di inizio delle contrattazioni.

Capo III

OPERATORI AUTORIZZATI
E SOGGETTI ABILITATI A NEGOZIARE

Art. 8.

Operatori autorizzati

1. Possono partecipare alle negoziazioni su contratti future e option:

a) gli agenti di cambio in carica;

b) le società d'intermediazione mobiliare autorizzate all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge n 1/1991 ad eccezione di quelle non autorizzate all'attività di negoziazione di valori mobiliari, diversi dai titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto;

c) le banche autorizzate ai sensi della citata legge n. 1/1991.

2. Con successivi provvedimenti la Consob stabilisce, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera *c)* della legge n. 1/1991, le modalità e i limiti di partecipazione dei fondi comuni d'investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

Art.9.

Abilitazione alla negoziazione tramite il sistema telematico

1. Nello svolgimento dell'attività di negoziazione operano mediante il sistema telematico:

a) gli agenti di cambio in carica;

b) i rappresentanti alle grida degli agenti di cambio;

c) i soggetti abilitati, anche a seguito del superamento dell'esame di cui all'art 7, comma 2, della legge n. 1/1991, a svolgere l'attività di negoziazione nei mercati regolamentati per conto delle società di intermediazione mobiliare;

d) i soggetti preposti dalle banche all'attività di negoziazione sul sistema.

Art. 10.

Operatori market maker

1. È tenuto presso la Consob un «Elenco degli operatori market maker», nel quale la Consob stessa iscrive gli operatori di cui all' art. 8, comma 1, lettera *b)*, con esclusione di quelli autorizzati all'attività di negoziazione esclusivamente per conto terzi, dotati di un patrimonio netto di almeno 10 miliardi, e lettera *c)*, autorizzati all'attività di negoziazione in proprio ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 1/1991, dotati di un patrimonio netto di almeno 20 miliardi, che ne facciano richiesta, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare la piena funzionalità del mercato.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli operatori autorizzati in possesso dei requisiti indicati al medesimo comma presentano domanda alla Consob, e per conoscenza al Consiglio di Borsa. Ai fini dell'istruttoria dell'istanza si applica il disposto dell'art. 9, comma 11, della citata legge n. 1/1991.

3. La permanenza nell'elenco degli operatori market maker è subordinata, oltre che al mantenimento dei requisiti di cui al comma 1, al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e, comunque, al mantenimento di condizioni competitive di prezzo, con particolare riferimento all'ampiezza degli spread denaro lettera, e di svolgimento di scambi significativi.

4. La Consob, con proprio provvedimento, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori market maker quando non risultino rispettati gli obblighi e non siano mantenute le condizioni di cui al comma 3, ovvero su richiesta dell'operatore stesso. Con il medesimo provvedimento la Consob stabilisce la data di decorrenza della cancellazione dall'elenco.

Art. 11.

Impegni degli operatori market maker

1. L'iscrizione nell'elenco degli operatori market maker comporta l'impegno di formulare in via continuativa, durante l'orario delle negoziazioni, proposte di acquisto e vendita per almeno il numero minimo di serie e per i quantitativi stabiliti, per ciascun contratto future e option, dal presente regolamento.

Capo IV

CONTENUTO DEGLI ORDINI

Art. 12.

Annotazioni e contenuto degli ordini

1. Gli operatori autorizzati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 20 del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni.

2. Prova del contenuto degli ordini può essere acquisita anche mediante sistemi di registrazione automatica progressiva delle conversazioni telefoniche, a condizione che i committenti ne siano preventivamente informati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate dagli operatori autorizzati nell'ambito dell'attività di market maker.

Art. 13.

Ineseguibilità degli ordini

1. Gli operatori, diversi dagli operatori market maker, non possono dare esecuzione ad ordini privi del numero progressivo di cui all'art. 20 del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

FUTURE SULL'INDICE DI BORSA MIB30

Capo I

SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI

Art. 14.

Tipologie di proposte di negoziazione

1. Possono essere immesse nel sistema le seguenti tipologie di proposte di negoziazione:

a) «proposta singola», riflettente un ordine, in acquisto o in vendita, relativo ad una singola serie del contratto future;

b) «proposta combinata standard» (calendar spread), riflettente una combinazione di due ordini di segno opposto, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, uno relativo alla serie del contratto con la scadenza più vicina ed uno relativo alla scadenza immediatamente successiva;

c) «proposta combinata non standard», riflettente una combinazione di due o più ordini, da eseguirsi contestualmente e per pari quantità, relativi a serie differenti del contratto;

d) «quotazioni», riflettenti offerte di acquisto e vendita degli operatori market maker in adempimento degli obblighi di cui all'art. 16.

2. Le proposte di negoziazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente possono essere immesse alle seguenti condizioni di prezzo:

a) «con limite di prezzo»: per esecuzione alle condizioni di prezzo specificate. È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione della proposta:

1. «esegui e cancella»: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili sul lato opposto del book e l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

2. «esegui tutto o cancella»: la proposta viene eseguita per l'intera quantità oppure cancellata automaticamente;

3. «valido sino a cancellazione»: la proposta resta visualizzata fino alla successiva cancellazione;

4. «valido sino a data ...»: la proposta resta visualizzata nel sistema fino alla data specificata;

5. «valido per la seduta»: la proposta resta visualizzata sino al termine della seduta;

6. «valido sino a orario ...»: la proposta resta visualizzata nel sistema fino all'orario specificato.

Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1 e 2, la quantità non soddisfatta di una proposta «con limite di prezzo» rimane visualizzata nel book sino alla scadenza stabilita;

b) «a prezzo di mercato», per esecuzione alle migliori condizioni presenti sul mercato all'atto dell'immissione della proposta. È consentito specificare le modalità di esecuzione della proposta di cui ai numeri 1) e 2) della lettera precedente.

3. Le proposte di negoziazione di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere immesse alle condizioni di prezzo di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, in ogni caso deve essere specificata la modalità di esecuzione «esegui tutto o cancella».

4. Le quotazioni possono essere immesse esclusivamente dagli operatori market maker alle condizioni di prezzo di cui al comma 2, lettera *a)*, e senza che siano specificate modalità di esecuzione.

5. Il sistema consente agli operatori autorizzati diversi dai market maker di inviare a questi ultimi, tramite una apposita funzione, una richiesta, non vincolante per i market maker, di migliorare le condizioni di prezzo delle quotazioni esposte.

Art. 15.

Modalità di ordinamento e priorità di esecuzione delle proposte

1. Le proposte di negoziazione di cui all'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *d)*, per ciascuna serie, vengono esposte nel book in ordine di prezzo decrescente per le compere e crescente per le vendite e, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale, con l'indicazione delle relative quantità.

2. Le proposte di negoziazione cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, vengono contemporaneamente esposte, con le medesime modalità di cui al comma precedente, in un apposito book e sui book delle due scadenze cui si riferiscono.

3. Ad ogni immissione, variazione o cancellazione di proposte ed alla conclusione di ciascun contratto, il sistema provvede automaticamente ad ordinare le proposte secondo il criterio di cui al comma 1.

Art. 16.

Obblighi di quotazione degli operatori market maker

1. Gli operatori market maker si impegnano a esporre continuativamente, durante l'orario delle negoziazioni, proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno dieci contratti future sull'indice di borsa MIB30 e almeno sulla serie con scadenza più vicina e su quella con scadenza immediatamente successiva.

Art. 17

Modalità di conclusione dei contratti

1 La conclusione dei contratti avviene mediante l'abbinamento automatico di proposte e quotazioni le cui condizioni di prezzo e modalità di esecuzione ne consentono l'incrocio.

2 Le proposte immesse nel sistema possono dare luogo alla conclusione di contratti mediante abbinamento, da parte del sistema medesimo, anche con proposte di segno contrario precedentemente inserite dallo stesso operatore.

Art. 18.

Contratti conclusi mediante il sistema

1 I contratti conclusi vengono automaticamente registrati nel sistema con le seguenti indicazioni: numero identificativo del contratto, ora di esecuzione, serie del future negoziata, quantità e prezzo unitario, nonché nominativo e posizione contrattuale degli operatori contraenti.

2. Le informazioni registrate nel sistema per ogni contratto concluso vengono automaticamente messe a disposizione di tutti gli operatori per l'intera durata della sessione di contrattazione. Al termine della sessione, tali informazioni vengono automaticamente elaborate per la formazione dei listini ufficiali di borsa di cui all'art. 27.

Art. 19.

Conferme degli eseguiti

1. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 12 del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare approvato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991, per ogni contratto concluso gli operatori devono immediatamente confermare ai propri committenti l'esecuzione dell'ordine comunicando anche l'ora di esecuzione dello stesso.

Art. 20.

Cancellazione delle proposte

1. Il sistema consente agli operatori autorizzati, per un periodo di 30 minuti prima dell'inizio (fase di pre-negoziazione) e di 30 minuti dopo il termine delle negoziazioni (fase di post-negoziazione), di cancellare i propri ordini inseriti con i parametri «valido sino a cancellazione» e «valido sino a data».

Capo II

INFORMAZIONI DIFFUSE DAL SISTEMA

Art. 21.

Informazioni agli operatori

1. Durante l'intera sessione di negoziazione gli operatori autorizzati possono prendere visione almeno delle seguenti informazioni elaborate dal sistema:

a) situazione delle migliori proposte e delle relative quantità per tutte le serie negoziabili;

b) sintesi, per ciascuna serie negoziabile, delle quantità esposte in compera e in vendita per i migliori cinque livelli di prezzo;

c) situazione proposte immesse da tutti gli operatori su ciascuna serie negoziabile;

d) riepilogo dei contratti conclusi sul mercato;

e) riepilogo proprie proposte;

f) riepilogo propri contratti conclusi;

g) elenco delle serie negoziabili.

2. Durante l'intera fase di negoziazione il sistema rende disponibili agli operatori autorizzati le seguenti informazioni relative all'andamento delle contrattazioni sul mercato sottostante, sia nella fase di preapertura sia in quella di negoziazione in continua, per ciascuno dei titoli azionari che compongono l'indice MIB30:

a) migliori proposte in compera e in vendita con le relative quantità;

b) prezzo teorico di apertura, per tutta la durata della fase di preapertura, e, successivamente, il prezzo di apertura con la relativa quantità scambiata;

c) indicatore della fase di negoziazione;

d) prezzo dell'ultimo contratto concluso con la relativa quantità e l'orario di conclusione del contratto stesso,

e) prezzo minimo e massimo dei contratti conclusi nella giornata;

f) quantità totale scambiata nella giornata;

g) quantità esposte in compera e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

3. Durante l'intera fase di negoziazione il sistema rende disponibili agli operatori autorizzati almeno le seguenti informazioni relative all'andamento dell'indice MIB30

a) ultimo valore calcolato dell'indice e relativo orario;

b) valore minimo e massimo dell'indice nella seduta;

c) differenza percentuale rispetto alla seduta precedente.

Art. 22.

Messaggi trasmessi tramite il sistema

1. Il sistema, tramite una apposita funzione, invia agli operatori autorizzati messaggi informativi relativi, tra l'altro, all'avvio ed alla chiusura delle negoziazioni, ad eventuali malfunzionamenti del sistema, alle richieste di miglioramento delle quotazioni di cui all'art. 14, comma 5, all'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui agli articoli 28, 30 e 31.

Art. 23.

Informazioni al pubblico

1. Il sistema mette a disposizione per la diffusione al pubblico, per tutta la durata delle negoziazioni, le seguenti informazioni:

a) il prezzo e la relativa quantità della migliore proposta in compera e di quella in vendita,

b) i prezzi e le quantità dei contratti conclusi;

c) il prezzo minimo ed il prezzo massimo dei contratti conclusi nella seduta;

d) il numero dei contratti conclusi.

2. Il sistema mette a disposizione per la diffusione al pubblico, al termine della seduta, le seguenti informazioni:

a) prezzo di chiusura;

b) prezzo minimo e prezzo massimo dei contratti conclusi;

c) prezzo medio ponderato dei contratti conclusi;

d) numero totale dei contratti conclusi sul mercato;

e) numero di posizioni aperte («open interest»).

Capo III

ARCHIVIAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE NEGOZIAZIONI

Art 24.

Consultazione dei dati relativi ai contratt. conclusi

1. Presso il Consiglio di borsa è consultabile un archivio che riporta per ciascuna serie dei contratti future e option, in ordine cronologico i contratti conclusi, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero identificativo assegnato dal sistema, dell'orario di conclusione del

contratto, del prezzo fatto, delle quantità scambiate, delle parti contraenti e delle proposte che hanno dato vita ai contratti.

Art. 25.

Archiviazione giornaliera dei dati di negoziazione

1. Tutti i dati immessi nel sistema dagli operatori autorizzati al termine della giornata sono inseriti in un archivio generale, contenente separatamente:

a) i dati relativi ai contratti conclusi;

b) i dati relativi alle proposte ineseguite, revocate o modificate immesse sul sistema.

2. L'archivio generale viene mantenuto a disposizione della Consob per un periodo di otto anni dalla conclusione dell'anno borsistico di riferimento.

Art. 26.

Accesso agli archivi

1. L'accesso ai dati di cui all'art. 25 comma 1, è riservato esclusivamente alla Consob.

2. L'archivio di cui all'art. 25, comma 1, è consultabile dal Consiglio di borsa previa autorizzazione della Consob.

Art. 27.

Listino ufficiale di borsa

1. Il modello di listino ufficiale espone per ciascuna serie di contratti future e option negoziati mediante il sistema telematico, tra gli altri, i seguenti dati riferiti ai contratti conclusi:

a) numero dei contratti, quantità totali trattate e relativo prezzo medio ponderato;

b) prezzo di chiusura;

c) numero di posizioni aperte («open interest»).

TITOLO III

SUPERVISIONE DEL MERCATO

Art. 28.

Interventi della Consob

1. La Consob esercita la diretta vigilanza sul sistema mediante il proprio competente Ufficio («organo di controllo») dotato di appositi terminali abilitati, in via esclusiva, alle funzioni di controllo del mercato.

2. La Consob può intervenire sul sistema per disporre, tra l'altro, la temporanea sospensione delle contrattazioni:

a) qualora siano rilevabili andamenti anomali delle contrattazioni di una o più serie di un contratto future o option anche in relazione alla temporanea sospensione delle contrattazioni sul mercato sottostante;

b) qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del sistema;

c) qualora sia richiesto dalla Cassa anche in relazione alla necessità di provvedere all'adeguamento dei margini;

d) in ogni caso in cui lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio.

3. La Consob può anche procedere alla temporanea sospensione di un operatore autorizzato, sia su richiesta di quest'ultimo, sia quando detta sospensione si renda necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle contrattazioni sul sistema.

4. La Consob, sentito il Consiglio, può, per esigenze di stabilità del mercato, introdurre limiti all'ammontare massimo di posizioni che può essere detenuto dagli operatori autorizzati anche separatamente per ciascuna serie di contratti future e option.

5. La Consob dispone, dopo il termine della stessa seduta di borsa, su concorde richiesta motivata dagli operatori contraenti, la cancellazione dei contratti conclusi tramite il sistema, comunicando alla Cassa gli estremi del contratto affinchè questa provveda alla cancellazione.

Art. 29.

Delega dei poteri di controllo

1. La Consob può delegare in tutto o in parte al Consiglio di borsa l'esercizio dei poteri di cui all'art. 28, a tal fine possono essere installati presso il competente ufficio del Consiglio gli appositi terminali abilitati alle funzioni di controllo del mercato.

2. Con la delibera di delega la Consob stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri delegati.

3. La delega è revocabile in qualsiasi momento.

Art. 30.

Supervisione tecnica

1. Il Consiglio provvede, attraverso una propria struttura di supervisione tecnica, al controllo del funzionamento della rete e delle apparecchiature del sistema dando prontamente comunicazione all'organo di controllo di cui all'art. 28 delle anomalie riscontrate.

2. Nel caso in cui la gestione ed il controllo del sistema sia affidata a terzi in virtù di atto di concessione, gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 sono adempiuti dal concessionario.

Art. 31.

Casi di malfunzionamento del sistema

1. Nel caso in cui un malfunzionamento del sistema telematico comporti l'esclusione dalle negoziazioni di un operatore, il sistema procede automaticamente a disattivare gli ordini presenti sul book immessi dall'operatore stesso, salvo che questi non abbia fatto specifica richiesta alla struttura di supervisione di cui all'art. 30 di inibire la disattivazione degli ordini.

2. L'organo di controllo di cui all'art. 28 può disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni qualora il malfunzionamento del sistema dovesse coinvolgere un significativo numero di operatori.

Art. 32.

Interventi della Cassa di Compensazione e Garanzia

1. In casi di eccezionale urgenza la Cassa può interrompere le negoziazioni del mercato per il tempo strettamente necessario per l'adeguamento dei margini da parte di tutti gli operatori dandone immediata comunicazione alla Consob ed al Consiglio.

2. La Cassa può escludere temporaneamente dalle negoziazioni gli operatori autorizzati che non provvedono al versamento dei margini dovuti nei termini da essa stessa stabiliti.

3. Al fine di consentire alla Cassa di esercitare i poteri di cui al presente articolo, sono installati presso gli uffici della Cassa stessa appositi terminali abilitati alle funzioni di interruzione delle negoziazioni e di esclusione degli operatori.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Norme di attuazione

1. Con apposito provvedimento la Consob stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento.

94A7182

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 7 settembre 1993.

Vincolo di immodificabilità temporanea dell'area interessante la Cava Sture, Cava della Contessa e Cava Giorgia, nel territorio comunale di Noto.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa che, con note n. 545 del 1° febbraio 1992 e n. 6455 del 23 dicembre 1992, chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, che vengano adottate le misure di salvaguardia dell'area interessante la Cava Sture, Cava della Contessa e Cava Giorgia, nel territorio comunale di Noto, così delimitata:

Il perimetro di vincolo si diparte dal punto di incrocio tra la strada provinciale Stallaini Conseria Cugni Cassibile e la trazzera privata che verso nord conduce alla strada comunale Cugni di Rausa, ricadente nel foglio di mappa n. 96.

Da questo punto verso nord segue detta trazzera fino ad incontrare la strada comunale sopra citata, che percorre verso est proseguendo prima nel foglio di mappa n. 97 e poi nel foglio di mappa n. 98 fino ad incontrare l'incrocio di detta strada con la linea di fondo valle di Cava della Contessa, foglio di mappa n. 99, che percorre verso est fino all'angolo sud ovest della particella n. 9 del foglio di mappa n. 78.

Da questo punto percorre verso nord la stradella che segue il limite della predetta particella fino all'angolo sud ovest della particella n. 12, inclusa per intero nel vincolo.

Quindi prosegue verso nord fino ad incontrare la particella n. 21, inclusa per intero, della quale segue il confine sud prima e ovest, fino al ciglio sud della Cava della Contessa. Da qui il perimetro prosegue nel foglio n. 53 verso nord, seguendo il limite ovest delle particelle numeri 268 e 97, il limite nord della stessa particella n. 97 e della particella n. 99, il limite ovest della particella n. 225, fino ad incontrare la strada vicinale Masseria Cava Secca Cisternazza, che percorre verso est incontrando, nel foglio di mappa n. 54, la particella n. 122. Segue poi il limite ovest delle particelle numeri 122, 124, 129, 229, 230 e 127, il limite sud della particella n. 254 e il limite ovest delle particelle numeri 235 e 132 fino al confine tra la suddetta particella e la particella n. 206.

Da qui prosegue lungo il confine ovest delle particelle numeri 206 e 133, foglio di mappa n. 54, il limite nord delle particelle numeri 133, 61 e 203, il limite ovest prima e nord dopo della particella n. 92, il limite nord della particella n. 212, il limite nord della 97, il limite ovest delle particelle numeri 98, 76 e 144 fino ad incontrare la strada vicinale della Trazzeria che percorre verso est ad incontrare l'angolo sud ovest della particella n. 55 del foglio di mappa n. 56.

Quindi prosegue verso nord est, prima lungo il confine ovest delle particelle numeri 55 e 54 e poi lungo il confine est di quest'ultima fino ad incontrare ed attraversare la strada vicinale sopradetta.

Da qui prosegue lungo il confine est della particella n. 39 e poi lungo il confine ovest della particella n. 6 fino ad incontrare la strada provinciale Canicattini Bagni a Testinozze Cassibile, che percorre verso sud-est fino ad incontrare il confine ovest della particella n. 23, esclusa; prosegue verso sud lungo il confine ovest della suddetta particella e poi lungo il suo confine sud, lungo il confine est della particella n. 35, lungo i confini nord ed est della particella n. 36 e lungo il confine est della particella n. 26 e lungo il confine sud della stessa e della particella n. 24 fino ad incontrare il confine est della particella n. 227.

Il perimetro di vincolo da qui prosegue lungo il confine tra le particelle numeri 227 e 294, 228 e 412, 228 e 229, 415 e 229, 39 e 230, 420 e 230, 420 e 231, 420 e 232, 419 e 234, 418 e 236, 320 e 236, 320 e 237, 320 e 47, 360 e 355, 132 e 355, 132 e 138, 132 e 135, 132 e 134, 133 e 134, 132 e 134, 132 e 131, 45 e 131, 45 e 275, 200 e 275, 200 e 20, 198 e 20, 198 e 209, 31 e 62, 440 e 438, 30 e 61, 86 e 30, 30 e 84, 81 e 84, 127 e 84, 128 e 84, 128 e 336, 105 e 128, 322 e 128, 321 e 128, 337 e 128, 197 e 128, 16 e 197, 2 e 197, fino ad incontrare la strada consorziale Pian Cugni Stallaini Conseria Cugni Cassibile che percorre verso ovest fino al confine est della particella n. 240 del foglio di mappa n. 79.

Da qui con direzione sud prosegue prima lungo il confine ovest delle particelle numeri 240, 374, 376, 375 e poi lungo il confine tra le particelle numeri 243 e 109, 411 e 173, 174 e 110, 212 e 175, 263 e 175, 263 e 176, 244 e 37, 260 e 293, 259 e 292, 27 e 177, 308 e 177, 311 e 310, 28 e 178, 326 e 178, 107 e 178, 107 e 179, 66 e 179, 155 e 180, 426 e 427, 68 e 182, 278 e 282, 288 e 279, 295 e 323, 445 e 295, 195 e 2295, 324 e 2295, 157 e 299, 196 e 157, 159 e 188, 160 e 188, 246 e 331, 167 e 331, 167 e 184, 165 e 584,

165 e 332, 165 e 194, 71 e 194, 166 e 194, 167 e 194, 168 e 194, 169 e 194, 423 e 194, 380 e 194, 450 e 194, 450 e 361, 229 e 361, 221 e 361 fino ad incontrare la strada provinciale Stallaini Conseria Cugni che percorre prima verso sud, foglio di mappa n. 125 e poi verso est, fogli di mappa numeri 124, 123, 97 e 96 fino al punto di partenza;

Considerato che l'area territoriale in oggetto fa parte di quel complesso sistema di incisioni che scolpiscono le zone interne del territorio di Siracusa, situata a nord della Riserva Cavagrande del fiume Cassibile, da contrada Cugni di Rausa al costone roccioso che si erge a nord-ovest dell'abitato di Cassibile caratterizzata da cave formate da corsi d'acqua tutt'ora alimentati oppure scomparsi che hanno disegnato un intricato reticolo di profonde cesure nella roccia costituendo, col favore dell'umidità residua del fondo, delle nicchie ecologiche naturalmente protette da intrusioni artificiali;

Premesso che l'articolato complesso di valloni che da Cava Sture a Cava della Contessa fino a Cava Giorgia configura i rilievi a nord del più conosciuto corso del Cassibile, costituisce con quest'ultimo, un unico sistema morfologico di grande interesse, il paesaggio, essenzialmente selvaggio, offre proprio per la configurazione così intricata delle incisioni e la variabilità della conformazione delle pareti scorci di grande suggestione; dai tagli pressocché verticali che caratterizzano il profondo fossato di Cava Sture, agli scoscendimenti più dolci nella confluenza con Cava della Contessa fino alle anse ravvicinate e tortuose di Cava Giorgia, l'improvvisa prospettiva di un pianoro ricoperto di vegetazione interrompe la dominante chiara della roccia nuda. Ai margini di paesaggio più regolare e umanizzato delle colture, prevalentemente ulivi e mandorli, è raramente intervallato da vecchi casali e pochissime nuove costruzioni localizzate per lo più in contrada Cugni di Cassaro. Il territorio risulta quindi sostanzialmente integro se si esclude lo squarcio di una cava situata alle estreme propaggini del ciglio sud di Cava Giorgia;

Rilevato che l'area risulta di grande pregio geologico e geomorfologico, essa si inquadra in un contesto più generale comprendente l'Altopiano Ibleo nella sua interezza, la morfologia è quella tipica del vasto «plateux» variamente inciso da profonde e talora strette vallate fluviali che ne costituiscono localmente soluzioni di continuità. Ripercorrendo l'itinerario geologico vissuto da questi luoghi fra la fine del mesozoico e l'era recente (ultimi 65 milioni di anni circa), questo vasto lembo di piattaforma continentale africana, staccatasi dal continente di originaria appartenenza a seguito di intese deformazioni e profonde lesioni subite dalla crosta terrestre fra la fine del cretaceo e durante tutto il fenozoico, acquisiva attraverso un processo bradisismico, l'embrione del suo aspetto attuale. L'Altopiano Ibleo infatti costituisce un «horst», cioè una struttura geologica rialzata rispetto agli ammassi rocciosi circostanti. Questo processo di sollevamento rispetto alla superficie del mare favoriva l'intesa erosione di profonde incisioni da parte delle acque meteoriche canalizzate lungo le linee di maggiore debolezza strutturale (fratture e faglie); in particolare modo le principali vallate fluviali assumono qui un andamento nord ovest-sud-est, nord est-sud-ovest e subordinatamente, est-ovest, direzioni che rimarcano giustappunto il principale reticolo di discontinuità nella Sicilia sud orientale. Litostratigraficamente i terreni affioranti sono costituiti da una successione carbonatica che vede dal basso verso l'alto:

formazione Monti Climiti (Membro dei Calcari di Siracusa), comprendente calcareniti e calciruditi algali bianco grigiastre irregolarmente stratificate e spesso notevolmente carsificate, generalmente riscontrabili nella parte basale e parzialmente lungo i fianchi delle incisioni fluviali, di età miocene medio-superiore;

calcari a clypeaster e molluschi, (di età miocene medio-superiore) che soprastano l'episodio stratigrafico precedentemente descritto, dal quale si distinguono, oltre che per una dotazione fossilifera differente, anche per essere più regolarmente stratificati. L'intenso grado di fratturazione di dette rocce, unitamente alla lenta azione solvente delle acque meteoriche incanalate e del CO_2, ha prodotto nel tempo uno spettacolare reticolo carsico, in gran parte ancora sconosciuto, ma denunciato da numerosi ingrottamenti visibili specialmente lungo le ripide pareti dei valloni.

Dai sopralluoghi effettuati si sono rilevate interessati e frequenti forme geomorfologiche quali le «marmitte dei giganti»; si tratta di scavernamenti di forma semisferica prodotte dall'azione erosiva dei ciotoli, trasportati per rotolamento e con moto rotatorio delle acque fluviali specialmente in prossimità di anse e meandri, all'orquando tali acque avevano un regime ed una portata più consistenti ed esercitavano la loro azione modellatrice a quota più elevata rispetto a quella attuale;

Rilevato che il popolamento floro-faunistico presente nell'aria è il medesimo di quello osservabile nella vicina Cavagrande del fiume Cassibile e presenta numerose affinità con quello riscontrabile nell'area dei Monti Climiti. L'area, paesisticamente caratterizzata dall'aspetto minaccioso che hanno assunto le rupi per le chiazze scure dai muschi, sotto il profilo floristico e faunistico presenta una vegetazione spontanea eccezionalmente rigogliosa, tipica di tutte le cave naturali che, al riparo dai venti e in condizioni termo-igrometriche ideali, ospitano specie arbustive ed arboree come il lentisco, il leccio e l'olivo selvatico con la conseguente diffusione nel sottobosco di istrici e volpi. Le pareti rocciose offrono accoglienza per la nidificazione ad uccelli come la coturnice siciliana, il corvo imperiale e i colombacci;

Rilevata la singolarità paesistico-ambientale del luogo descritto, che pur possedendo le medesime caratteristiche naturalistiche della vicina Riserva di Cava Grande del fiume Cassibile ne è esclusa, pur possedendo le stesse caratteristiche e le stesse necessità di salvaguardia;

Considerato che l'area sopra descritta, conserva ad oggi, grazie anche all'inaccessibilità di alcuni punti del vallone, tutte le caratteristiche naturali e paesaggistiche che la contraddistinguono;

Considerata tuttavia la minaccia immediata di alterazione dei sopradescritti ambienti naturali, dovuta ai lavori di estrazione che interrompono con iati profondi la continuità di un paesaggio altamente significativo e intrinsecamente coerente;

Constatato che la zona come sopra descritta è in parte sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto dell'art. 1, lettera *c)* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Constatato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che la stessa possiede caratteristiche paesaggistiche ed ambientali peculiari che la qualificano come area di straordinario interesse, tale da doverla salvaguardare da interventi non programmati che possono comprometterla irrimediabilmente. È conseguentemente necessario ed urgente sottoporre l'area medesima a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4;

Ritenuta la opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'area interessante la Cava Sture, Cava della Contessa e Cava Giorgia, nel territorio comunale di Noto, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico sopra individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea del territorio in argomento in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'area interessante la Cava Sture, Cava della Contessa e Cava Giorgia, nel territorio comunale di Noto, descritta come sopra e delimitata nelle planimetrie catastali A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N e O che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino alla approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'area interessante la Cava Sture, Cava della Contessa e Cava Giorgia, nel territorio comunale di Noto sopra descritta e delimitata come in premessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana unitamente alle planimetrie A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N e O, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Noto perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Noto, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Noto.

Art. 4.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 7 settembre 1993

L'assessore: SARACENO

Allegato B

Assessorato Regionale ai beni Culturali
ed Ambientali e alla P.I.

Comune di Noto
Vincolo di immodificabilità temporanea ex art.5 L.R. 15/91

Planimetria "B" allegata al D.A. n.6689 del 7.9.93

L'Assessore
(On. Carmelo Saraceno)

Allegato D

Assessorato Regionale ai beni Culturali
ed Ambientali e alla P.I.

Comune di Noto
Vincolo di immodificabilità temporanea ex art.5 L.R. 15/91

Planimetria "D" allegata al D.A. n. 6689 del 7.9.93

Allegato F
Regionale ai beni Culturali
ed Ambientali e alla P. I.
Comune di Noto
temporanea ex art.5 l. R. 15/91
"F" allegata al D. A. n. 6681 del 7993
L'Assessore
(Carmelo Saraceno)

Allegato G

Assessorato Regionale ai Beni Culturali
ed Ambientali e alla P I.
Comune di Noto
Vincolo di immodificabilità temporanea ex art 5 L R 15/91
L'Assessore
(On Carmelo Saraceno)
Trazzera
Cava

Allegato O

94A7183

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 21 giugno 1994, senato accademico seduta del 4 luglio 1994, consiglio di amministrazione seduta del 26 luglio 1994);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN CONSULENTE DEL LAVORO

Art. 1. — Presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Palermo, è istituito il diploma universitario di consulente del lavoro.

Il corso ha una durata triennale. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli studenti iscritti — e la loro eventuale selezione — è determinato dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

A compimento degli studi, viene conseguito il titolo di diploma in consulente del lavoro.

Il corso di diploma fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari alla professione di consulente del lavoro.

Art. 2. — Il corso è articolato in un biennio, inteso a fornire una preparazione di base e un anno conclusivo di carattere specificatamente professionale.

Art. 3 *(Biennio di formazione di base)*. — Nel corso del biennio il piano degli studi formulato dalla struttura didattica competente deve prevedere quattordici insegnamenti.

Otto annualità di insegnamenti (anche divisibili in moduli semestrali) devono rientrare nelle seguenti aree e settori disciplinari.

1. *Area del diritto civile*

Settori N01X Diritto privato

2. *Area del diritto commerciale*

Settori N04X Diritto commerciale
N05X Diritto dell'economia

3. *Area del diritto costituzionale*

Settori N09X istituzioni di diritto pubblico
N08X diritto costituzionale

4. *Area economica*

Settori P01A economia politica
P01B politica economica

5. *Area storico-giuridica*

Settori N19X storia del diritto italiano
N18X diritto romano e diritti dell'antichità
Q01C storia delle istituzioni politiche

6. *Area del diritto del lavoro e della previdenza sociale*

Settori N07X diritto del lavoro

Sei insegnamenti semestrali debbono rientrare nelle seguenti aree e settori disciplinari:

1. *Area del diritto amministrativo*

Settori N10X diritto amministrativo

2. *Area del diritto comparato, internazionale e comunitario*

Settori N02X diritto privato comparato
N11X diritto pubblico comparato
N14X diritto internazionale

3. *Area del diritto penale*

Settori N17X diritto penale

4. *Area della sociologia applicata*

Settori Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro

5. *Area del diritto tributario*

Settori N13X diritto tributario

6. *Area delle lingue*

Settori L18C linguistica inglese

I quattordici insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree, ciascuna delle quali deve essere presente, nel piano degli studi, con almeno una materia di settore.

Entro il biennio lo studente deve superare una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base. Ai fini della preparazione di tale prova, la struttura competente organizza appositi corsi avvalendosi del Centro informatico di Ateneo o di altre strutture idonee.

Art. 4 *(Anno professionale)*. — Per sostenere gli esami del terzo anno, lo studente deve aver superato tutti gli esami e la prova del biennio precedente.

Il terzo anno deve comprendere almeno tre annualità di insegnamenti, obbligatori, scelti nell'area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (settore N07X diritto del lavoro); una semestralità di insegnamento scelto nell'area del diritto tributario (settore N13X diritto tributario); e una semestralità di insegnamento scelto nell'area della statistica (settori S01A statistica; S02X statistica economica; S03B statistica sociale).

Art. 5 *(Tirocinio professionale)*. — Nel corso del secondo e terzo anno, lo studente deve compiere per un periodo di dodici mesi, anche non consecutivo il tirocinio professionale, sotto forma di praticantato presso uno studio di consulente del lavoro, iscritto nel relativo albo professionale. Il tirocinio può essere organizzato anche sulla base di intese fra l'Università ed il Consiglio nazionale o il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro.

Art. 6 *(Esame del diploma)*. — Per il conseguimento del diploma, lo studente dovrà sostenere uno specifico esame finale di diploma consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un elaborato su argomenti dell'area disciplinare del diritto del lavoro.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami previsti e le prove richieste. Infine deve presentare una dichiarazione del consulente presso cui ha svolto la pratica vistata dal consiglio provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro attestante di avere svolto con profitto il tirocinio.

Art. 7 *(Raccordo con i corsi di laurea e diplomi affini)*. — Il diplomato consulente del lavoro può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze politiche, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente dagli esami sostenuti, purché con identica denominazione o strettamente affini e con l'obbligo da parte dello studente di integrare il piano di studi scelto con gli insegnamenti obbligatori non seguiti.

Palermo, 28 ottobre 1994

Il rettore: GULLOTTI

94A7184

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'articolo dello statuto relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

1. È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

3. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo comma 8, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola

stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia i titoli di specialista in malattia dell'apparato respiratorio, indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, e indirizzo di fisiopatologia respiratoria.

4. La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

5. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di dodici.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

Concorre al funzionamento della scuola, con le proprie strutture, la sezione di malattie dell'apparato respiratorio del dipartimento di medicina interna dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

Concorre, altresì, al detto funzionamento, il centro residenziale clinica «S. Lucia» istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che ha stipulato la convenzione con l'Università «Tor Vergata» ai fini dell'utilizzazione di strutture, reparti, attrezzature e personale utili o necessari al funzionamento della scuola stessa.

8. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

9. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

10. La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;

b) fisiologia e fisiopatologia generale;

c) fisiopatologia speciale;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale;

e) clinica;

f) socio-sanitaria.

11. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Morfologia:*

anatomia umana;

anatomia e istologia patologica.

b) *Fisiologia e fisiopatologia generale:*

patologia generale ed immunologia;

fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

microbiologia e virologia.

c) *Fisiopatologia speciale:*

fisiopatologia respiratoria;

fisiopatologia cardio-circolatoria.

d) *Diagnostica di laboratorio e strumentale:*

radiologia;

patologia clinica (immunologia);

diagnostica istopatologica;

microbiologia clinica;

metodologia clinica;

endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) *Clinica:*

malattie dell'apparato respiratorio;

terapia medica sistematica;

medicina fisica e riabilitativa;

terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;

chirurgia toracica;

fisiochinesiterapia respiratoria.

f) *Socio-sanitaria:*

statistica sanitaria;

igiene.

12. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

13. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno (comune a tutti gli specializzandi):

Morfologia (ore 60):

anatomia umana. . . . . ore 30
anatomia e istologia patologica . . . . . . » 30

Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):

fisiologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio . . . . ore 30
patologia generale ed immunologia . . . . » 30
microbiologia e virologia . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):

patologia clinica . . . . » 60
diagnostica istopatologica . . . . » 40
microbiologia clinica . . . . » 40
metodologia clinica . . . . » 40

Socio-sanitaria (ore 40):

statistica sanitaria . . . . » 20
igiene . . . . » 20

Clinica (ore 30):

malattie dell'apparato respiratorio . . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2º Anno (comune a tutti gli specializzandi):

Morfologia (ore 30):

anatomia e istologia patologica . . . . . . ore 30

Fisiopatologia speciale (ore 60):

fisiopatologia respiratoria . . . . » 30
fisiopatologia cardio-circolatoria . . . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

radiologia . . . . » 100
patologia clinica (immunologia) . . . . . . » 40
diagnostica istopatologica . . . . » 40
microbiologia clinica . . . . » 40
metodologia clinica . . . . » 30

Clinica (ore 60):

malattie dell'apparato respiratorio . . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3º Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

metodologia clinica . . . . ore 120
endoscopia dell'apparato respiratorio . . . » 80

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio . . . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

radiologia . . . . ore 30
metodologia clinica . . . . » 100
endoscopia dell'apparato respiratorio . . . » 70

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio . . . . . » 100
terapia medica sistematica . . . . » 30
medicina fisica e riabilitativa . . . . » 30
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria . . . . » 20
chirurgia toracica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3º Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 150):

fisiopatologia respiratoria . . . . ore 100
fisiopatologia cardio-circolatoria . . . . . . » 50

Clinica (ore 100):

malattie dell'apparato respiratorio . . . . . » 100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

patologia clinica (immunologia) . . . . . . » 30
metodologia clinica . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

4º Anno - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):

fisiopatologia respiratoria . . . . ore 100

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio . . . . . » 60
terapia medica sistematica . . . . » 20
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria . . . . » 40
fisiochinesiterapia respiratoria . . . . » 60
chirurgia toracica . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

14. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, ambulatori e laboratori della sezione di malattie respiratorie del dipartimento di medicina

interna dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma e dei reparti ambulatoriali e laboratori delle unità sanitarie locali convenzionate.

15. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

16. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente statuto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1994

Il rettore: BRANCATI

94A7185

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 relativo alla istituzione dell'Università degli studi di Teramo;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1993 che disciplina l'istituzione dell'Università degli studi di Teramo;

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273 e successive modificazioni;

Viste le delibere espresse dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in data 28 dicembre 1993 con le quali l'Università degli studi di Teramo recepisce lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, in attesa della formulazione di quello proprio;

Viste le delibere espresse dal consiglio di facoltà di scienze politiche nelle sedute del 13 luglio 1994 e del 5 ottobre 1994, intese ad ottenere rispettivamente la trasformazione del corso biennale del diploma in statistica in diploma universitario in statistica e l'accoglimento delle modifiche proposte dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1994;

Viste le delibere espresse in merito dal senato accademico nelle sedute del 29 luglio 1994 e del 6 ottobre 1994;

Vista la delibera espressa in merito dal consiglio di amministrazione nella seduta del 31 ottobre 1994, nella quale viene evidenziata l'assenza di oneri finanziari per il bilancio universitario;

Dato atto che gli studenti già iscritti al corso di diploma in statistica nell'anno accademico 1993-94, potranno a domanda chiedere di completare il corso di studi secondo l'ordinamento previgente, nei termini e secondo le modalità che saranno previste nel bando rettorale;

Preso atto del parere espresso in data 14 settembre 1994 dal Consiglio universitario nazionale sulla proposta di modifica dello statuto universitario predisposta dall'Università degli studi di Teramo - facoltà di scienze politiche, in ordine alla trasformazione del corso di diploma biennale in statistica in diploma universitario in statistica;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare gli articoli 2 e 9;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale previsto nell'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di trasformare a decorrere dal 1° novembre 1994, il diploma biennale in statistica in diploma universitario in statistica ai fini di un tempestivo adeguamento all'ordinamento comunitario e per rispondere alle attese più vive degli studenti;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, recepito dall'Università degli studi di Teramo, per la parte riguardante la facoltà di scienze politiche è modificato come segue:

Art. 32. — All'elenco degli insegnamenti della facoltà di scienze politiche, sono aggiunte le seguenti discipline:

1) analisi di mercato;

2) calcolo delle probabilità;

3) economía regionale;

4) istituzioni di statistica;

5) statistica aziendale;

6) statistica del credito;

7) statistica giudiziaria;

8) statistica per l'ambiente;

9) statistica sanitaria;

10) usi e costumi dei popoli d'Europa.

Nel medesimo elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:

1) controllo statistico della qualità e statistica industriale;

2) biometria;

3) elementi di matematica;

4) istituzioni giuridiche;

5) principi di ricerca operativa;

6) statistica giudiziaria e sociale;

7) statistica sanitaria e antropometria.

L'art. 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

(Diploma universitario in statistica). — È istituito presso la facoltà di scienze politiche il corso di diploma universitario in statistica.

La durata del corso è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve superare quattordici esami complessivamente di cui dieci fondamentali.

Gli studenti del corso possono inserire nel piano di studio individuale due esami del corso di laurea in scienze politiche.

Gli esami fondamentali sono:

1) calcolo delle probabilità;

2) demografia;

3) informatica;

4) istituzioni di statistica;

5) istituzioni di statistica economica;

6) matematica generale;

7) statistica;

8) statistica aziendale;

9) statistica economica;

10) statistica sociale.

Gli insegnamenti complementari sono:

1) analisi di mercato;

2) contabilità dello Stato e degli enti pubblici;

3) contabilità nazionale;

4) controllo statistico della qualità;

5) econometria;

6) economia del lavoro;

7) economia della popolazione;

8) economia politica;

9) economia regionale;

10) geografia politica ed economica;

11) istituzioni di diritto pubblico;

12) metodologia e tecniche della ricerca sociale;

13) nozioni giuridiche fondamentali;

14) politica economica e finanziaria;

15) ricerca operativa;

16) sociologia;

17) sociologia del lavoro;

18) sociologia urbana e rurale;

19) statistica dei mercati monetari e finanziari;

20) statistica giudiziaria;

21) statistica metodologica;

22) statistica per l'ambiente;

23) statistica sanitaria.

Il consiglio di facoltà predispone piani di studio consigliati con indirizzi omogenei;

Il *curriculum* dello studente sarà completato con lo svolgimento da parte del candidato di una dissertazione scritta — tesi di diploma — su un tema concordato con un docente del corso che si concluderà con la discussione della tesi e l'approvazione della stessa da parte di una commissione di docenti del corso di diploma.

Gli studenti che nell'anno accademico 1993-94 sono stati iscritti al corso di diploma in statistica sono comunque iscritti di diritto al diploma universitario e sono tenuti a presentare un organico piano di studi.

Il consiglio di Facoltà procede al riconoscimento degli esami sostenuti ed approva il nuovo piano di studio.

Gli studenti che abbiano già conseguito il diploma biennale in statistica hanno facoltà di chiedere l'iscrizione al terzo anno del corso di diploma universitario.

Il consiglio di facoltà stabilirà il numero di esami da sostenere per concludere il corso e le modalità di elaborazione della tesi di diploma.

Teramo, 31 ottobre 1994

Il rettore: RUSSI

94A7186

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 14 settembre 1994.

94A7208

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Approvazione dello statuto dell'Ente «Poste Italiane»

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 14 aprile 1994, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è stato approvato lo statuto dell'Ente pubblico economico «Poste Italiane».

Lo statuto è pubblicato nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 15 agosto 1994.

94A7192

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Voltura delle autorizzazioni concesse alla S.p.a. Frigomar in Trieste, a favore della S.r.l. Frigomar

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1994 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.p.a. Frigomar, con sede in Trieste, sono state confermate a favore della S.r.l. Frigomar.

94A7194

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alle scuole medie statali «A. da Settimello» di Calenzano, «Gonnelli» di Gambassi Terme, «B. Sinibaldi» di Montelupo Fiorentino e «Botticelli - Don Facibeni» di Firenze ad accettare alcune donazioni.

Con decreto prot. n. 755 datato 21 settembre 1994 del prefetto di Firenze la scuola media statale «A. da Settimello» di Calenzano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 5.227.075. Offerente: Cassa rurale ed artigiana di Campi Bisenzio.

Con decreto prot. n. 833 datato 21 settembre 1994 del prefetto di Firenze la scuola media statale «Gonnelli» di Gambassi Terme è stata autorizzata ad accettare la donazione di un radioregistratore del valore di L. 300.000. Offerente: Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Gambassi Terme.

Con decreto prot. n. 921 datato 21 settembre 1994 del prefetto di Firenze la scuola media statale «B. Sinibaldi» di Montelupo Fiorentino è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

un personal computer APM-45 con video e tastiera del valore di L. 100.000,

cinque personal computer XP con video e tastiera del valore, ciascuno, di L. 50.000.

Offerente: ditta Colorobbia Consulting di Montelupo Fiorentino.

Con decreto prot. n. 801 datato 21 settembre 1994 del prefetto di Firenze la scuola media statale «Botticelli - Don Facibeni» di Firenze è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

sei personal computer del valore di L. 2.100.000 ciascuno;

tre stampanti del valore di L 370.000 ciascuna,

un drive esterno del valore di L. 100.000;

due software didattici del valore di L 100.000;

due software applicativi del valore di L. 1.000.000;

un personal computer del valore di L. 1.350.000.

Offerente: Banca Toscana, con il patrocinio della Fondazione Mara Bassilichi

94A7193

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 novembre 1994

Dollaro USA	1567,26
ECU	1949,67
Marco tedesco	1024,69
Franco francese	298,01
Lira sterlina	2507,62
Fiorino olandese	913,91
Franco belga	49,770
Peseta spagnola	12,323
Corona danese	262,28
Lira irlandese	2463,42
Dracma greca	6,651
Escudo portoghese	10,051
Dollaro canadese	1154,35
Yen giapponese	16,030
Franco svizzero	1222,04
Scellino austriaco	145,57
Corona norvegese	234,32
Corona svedese	215,72
Marco finlandese	336,39
Dollaro australiano	1180,46

94A7237

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 agosto 1994

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1994 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati.

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993		340.473.836.713		
Gestione di bilancio	Entrate finali	322.715.079.766.701		— 45.246.460.968.054
	Spese finali		367.961.540.734.755	
	Rimborso di prestiti		71.668,241.480.356	
	Accensione di prestiti	177.151.548.612.658		
	TOTALE	499.866.628.379.359	439.629.782.215.111	60.236.846.164.248
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.421.045 977.803.282	2.371 886.385.090.131	49.159.592.713.151
	Crediti di tesoreria (a)	964 278 778 754 456	1 073 774 603 226 725	— 109 495 824 472 269
	TOTALE	3.385.324.756.557.738	3.445.660.988.316.856	— 60.336.231.759.118
	TOTALE COMPLESSIVO	3.885.531.858.773.810	3.885.290.770.531.967	
Fondo di cassa al 31 agosto 1994			241.088.241.843	
	TOTALE A PAREGGIO	3.885.531.858.773.810	3.885.531.858.773.810	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1993	Al 31 agosto 1994	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	340.473.836.713	241.088.241.843	— 99.385.594.870
Crediti di tesoreria	396.090.185.360.466	505.586.009.832.735	109.495.824.472.269
TOTALE	396.430.659.197.179	505.827.098.074.578	109.396.438.877.399
Debiti di tesoreria	940.809.229.778.489	989.968.822.491.640	— 49.159.592.713.151
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 544.378.570.581.310	— 484.141.724.417.062	60.236.846.164.248

(a) Compreso «Disponibilita del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 agosto 1994 — L 1 796 640

Il dirigente CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1994

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**286.111.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**	**29.404.079.766.701** *				
ENTRATE CORRENTI	**315.515.079.766.701** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**329.195.132.264.421**	Risparmio pubblico	— 13.680.052.497.720 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**7.200.000.000.000** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**38.766.408.470.334**		
ENTRATE FINALI	**322.715.079.766.701**	**SPESE FINALI**	**367.961.540.734.755**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 45.246.460.968.054
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**71.668.241.480.356**		
ENTRATE FINALI	**322.715.079.766.701**	**SPESE COMPLESSIVE**	**439.629.782.215.111**	Ricorso al mercato	— 116.914.702.448.410
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**177.151.548.612.658**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**499.866.628.379.359**	**SPESE COMPLESSIVE**	**439.629.782.215.111**	Saldo di esecuzione del bilancio	60.236.846.164.248

* Dati provvisori

94A7189

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO						DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO							
I — In cassa L.			2.757.964.621.817				
II — In deposito all'estero »			27.271.508.411.333	30.029.473.033.150			
CREDITI IN ORO L.				10.027.502.037.444			
CASSA »				5.767.827.936			
RISCONTI E ANTICIPAZIONI							
I — Risconto di portafoglio:							
— ordinario L.		223.492.260.696					
— ammassi »		—	223.492.260.696				
II — Anticipazioni:							
— in conto corrente L.		1.954.725.999.739					
— a scadenza fissa »		—					
— di cui al D.M. tesoro 27-9-1974 »		—	1.954.725.999.739				
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	2.178.218.260.435			
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—			
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA							
I — ECU L.			6.988.796.596.579				
II — Altre attività:							
— biglietti e divise L.		3.690.619.041					
— corrispondenti in conto corrente »		2.776.387.797.981					
— depositi vincolati »		248.813.121.165					
— diverse »		9.611.859.063.575	12.640.750.601.762	19.629.547.198.341			
CREDITI IN DOLLARI L.				7.314.315.097.793			
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE »				—			
UFFICIO ITALIANO CAMBI							
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			26.152.650.119.090				
II — Conti speciali »			7.199.550.603.694	33.352.200.722.784			
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO L.			76.241.016.388.699				
TITOLI DI PROPRIETÀ							
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:							
— di mercato in libera disponibilità L.		168.538.188.379.643					
— ex lege 483/93 in libera disponibilità »		—					
— per investimento delle riserve statutarie »		4.850.973.408.667					
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		3.393.061.818.053	176.782.223.606.363				
II — Titoli di società ed enti:							
— per investimento delle riserve statutarie L.		130.602.011.306					
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		561.212.573.553	691.814.584.859				
III — Azioni e partecipazioni:							
— di società ed enti controllati:							
a) per investimento delle riserve statutarie L.	301.256.572						
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	193.610.539.792	193.911.796.364					
— di società ed enti collegati:							
a) per investimento delle riserve statutarie L.	25.121.674.639						
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	5.723.750.933	30.845.425.572					
— di altre società ed enti:							
a) per investimento delle riserve statutarie L.	543.313.554.007						
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	681.493.682.899	1.224.807.236.906	1.449.564.458.842	178.923.602.650.064			
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000			
IMMOBILI							
I — Ad uso degli uffici L.			3.467.589.597.457				
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			579.379.016.314	4.046.968.613.771			
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				14.972.925.945			
MOBILI E IMPIANTI							
I — Mobili L.			152.611.398.403				
II — Impianti »			289.578.837.606				
III — Monete e collezioni »			944.093.038	443.134.329.047			
PARTITE VARIE							
I — Biglietti banca in fabbricazione L.			—				
II — Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:							
— completati L.		104.010.607.182					
— in allestimento »		—	104.010.607.182				
III — Oneri pluriennali in ammortamento L.			24.813.108.587				
IV — Debitori diversi:							
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) L.		2.893.856.834.669					
— altri debitori L.		3.118.846.447.028	6.012.703.281.697				
V — Altre »			7.059.139.573.935	13.200.666.571.401			
RATEI L.				4.854.306.453.101			
RISCONTI »				—			
SPESE DELL'ESERCIZIO »				8.565.945.271.737			
L.				389.327.637.381.648			
CONTI D'ORDINE							
I — Titoli ed altri valori:							
— a garanzia L.		2.539.997.780.463					
— altri »		2.048.427.380.577.378	2.050.967.378.357.841				
II — Depositari di titoli e valori:							
— interni L.		652.599.604.872					
— esteri »		18.721.058.315.305	19.373.657.920.177				
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			118.735.006.603				
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):							
— titoli L.		63.686.095.990.669					
— corrispondenti interni »		—					
— corrispondenti esteri »		41.888.748.544.255	105.574.844.534.924				
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):							
— titoli L.		1.099.365.750.000					
— valute e lire »		30.482.717.319.215	31.582.083.069.215				
VI — Ordini in corso:							
— acquisti di valute L.		640.697.150.000					
— lire a fronte vendite di valute »		733.349.999.997					
— acquisti di titoli »		259.935.452.643					
— lire a fronte vendite di titoli »		259.259.662.560	1.893.242.265.200	2.209.509.941.153.960			
TOTALE . . . L.				2.598.837.578.535.608			

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

94A7190

31 agosto 1994

PASSIVO							DIFFERENZE in milioni con la situazione alla	
							stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE					L	90 737 603 202 000		
VAGLIA CAMBIARI					»	770 500 842 490		
ALTRI DEBITI A VISTA								
I — Ordini di trasferimento			L	—				
II — Altri			»	114 958 507		114 958 507		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE								
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria			L	100 265 977 114 530				
II — Di altri enti			»	79 555 704 801		100 345 532 819 331		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE								
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta			L	—				
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	207 537 073				
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	—				
IV — Società costituende			»	520 660 891				
V — Altri			»	27 975 749 823		28 703 947 787		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE					L	533 880 515 233		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	211 164 098		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C					»	7 199 550 603 694		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO								
I — Depositi in valuta estera			L	581 786 897 769				
II — Conti dell'estero in lire			»	293 378 851 890				
III — Altre			»	—		875 165 749 659		
DEBITI IN ECU					L	17 341 817 135 237		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE					»	—		
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					»	77 709 396 393 756		
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO					»	—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	128 423 319 687		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)								
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L	36 294 981 910 545				
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1 200 795 276 401				
III — Svalutazione portafoglio			»	234 919 178 078				
IV — Oscillazione cambi			»	3 170 059 865 788				
V — Adeguamento cambi ex art 104, 1° c lett *c)* T U I R			»	2 424 532 283 129				
VI — Oscillazione titoli			»	7 322 814 246 990				
VII — Copertura perdite eventuali			»	2 803 006 748 480				
VIII — Assicurazione danni			»	969 691 685 925				
IX — Ricostruzione immobili			»	2 343 801 851 969				
X — Rinnovamento impianti			»	891.250 000 000				
XI — Imposte			»	3 566 659 465 745				
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	5 458 207 900 630				
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1 788 268 838				
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	1 420 938 068		66 683 929 620.586		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L	855 396 958 852		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	127 752 366 489		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	197 087 264 792		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, 3° c T.U.I R					»	27 471 760 070		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	42 706 006 106		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI					»	12 310 476 959		
PARTITE VARIE								
I — Creditori diversi			L	61 988 341 255				
II — Altre			»	3 640 610 511 204		3 702.598 852 459		
RATEI					L	278.763 934 333		
RISCONTI					»	—		
CAPITALE SOCIALE					»	300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	2 720 554 268 434		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	2 928 748 193 908		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N 72					»	1 304 000 000 000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408					»	1 278 970 875 346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413					»	32 766 651 690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	13 463 379 500 145		
					L	389 327 637 381.648		
CONTI D'ORDINE								
I — Depositanti di titoli ed altri valori			L	2 050 967 378 357 841				
II — Titoli e valori presso terzi			»	19 373 657 920 177				
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	118 735 006 603				
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)								
— titoli	L	63 686 095 990 669						
— valute e lire	»	41 888 748 544 255		105 574 844 534 924				
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)								
— titoli	L	1 099 365 750 000						
— corrispondenti interni	»	—						
— corrispondenti esteri	»	30 482 717 319 215		31 582 083 069 215				
VI — Ordini in corso								
— lire a fronte acquisti di valute	L	640 697 150 000						
— vendite di valute	»	733 349 999 997						
— lire a fronte acquisti di titoli	»	259 935 452 643						
— vendite di titoli	»	259 259 662 560		1 893 242 265 200		2 209 509 941 153 960		
				TOTALE	L	2 598 837 578 535 608		

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZ-ZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189